



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente, relatore
Anna Luisa CARRA	Presidente aggiunto
Adriana LA PORTA	Consigliere
Adriana PARLATO	Consigliere
Alessandro SPERANDEO	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Luciano ABBONATO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario
Antonio TEA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

VISTI gli artt. 28, 81, 97 primo comma, 100 secondo comma, 117 e 119 ultimo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 7;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), comma 1, dell’art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018 avente ad oggetto *“Linee guida cui devono attenersi, 2 ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2017;*

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 149/2019/INPR dell’8 agosto 2019, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018”;*

VISTA la deliberazione n. 62/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2021;

VISTA l’ordinanza presidenziale 68/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo e di priorità, sulla base di indicatori di riferimento relativi ai profili critici di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 85, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, il cui comma 3, lett. e), consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, con la previsione che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTI l'art. 6 e l'allegato A del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con cui è stato disposto che i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati «*fino al 31 dicembre 2021*»;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le "*Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d. l. n. 18/2020*";

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, con il quale sono state emanate le "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, con il quale sono state emanate le "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero*";

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 38/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE

Premesso che:

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo *“questionario”*) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie 22/SEZAUT/2016/INPR per il rendiconto 2015; n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il rendiconto 2016; n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel D.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte accertano la sussistenza *“ di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“ i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e*

a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli di *terza generazione* si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che - nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost. - richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell’adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Pertanto, qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente - in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza - affinché possano essere adottate le opportune misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

In considerazione di quanto finora osservato, la Sezione ritiene di richiamare le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti, citate in premessa, laddove è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema contabile armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità economico-finanziaria di medio-lungo termine.

In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame i questionari hanno privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario sugli enti locali programmate per l'anno 2021 con deliberazione n. 62/2021, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Santa Ninfa e, in particolare:

- i questionari sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018, richiamati nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie e di questa Sezione di controllo, menzionate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005, relative ai rendiconti 2017 e 2018 e bilancio di previsione 2019-2021;
- le note dell'Organo di revisione allegate ai questionari sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018;

- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- i dati di bilancio inseriti nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), per gli esercizi finanziari 2017 e 2018).

Occorre preliminarmente richiamare l'attenzione alle misure correttive adottate dall'ente a seguito della deliberazione n.144/2018/PRSP sui rendiconti degli esercizi 2015 e 2016. Con riferimento alla predetta deliberazione l'ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 33 del 30-08-2018, che, alla luce dei risultati emersi sul biennio successivo, non appaiono sufficientemente idonee al superamento delle criticità rilevate.

Tempi di approvazione dei documenti contabili

Il Comune non ha rispettato il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL per la deliberazione di approvazione dei rendiconti della gestione e del bilancio di previsione negli gli esercizi finanziari presi in esame.

In particolare:

Tabella 1 – Tempi di approvazione dei documenti contabili di bilancio

Documento contabile	Atto deliberativo
Rendiconto della gestione 2017	C.C. n 23 del 11.07.2018
Rendiconto della gestione 2018	C.C. n 21 del 29.07.2019
Bilancio di previsione 2019-2021	C.C. n 15 del 30.04.2019

Sul punto, va ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine causa, per effetto dell'articolo 227, comma 2 bis, del D. Lgs. 267/2000 (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012- L. n.213/2012), l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

Dall'approvazione tardiva del rendiconto deriva per l'ente, altresì, l'obbligo al rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6 del D. L. n. 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica per spese per: • studi ed incarichi di consulenza (comma 7); • relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (comma 8); • sponsorizzazioni (comma 9); • attività di formazione (comma 13), nonché l'obbligo di rispettare i vincoli previsti dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (spese di pubblicazioni stampa gratuite).

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le "... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...", sia la stipula di "... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi". Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un "blocco" delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione "tardiva", non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le "assunzioni" (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

Risultato di amministrazione

Nel triennio in esame il risultato di amministrazione disponibile è positivo, registrando una lieve diminuzione, da euro 277.625,43 nel 2017 a euro 241.167,69 nel 2018.

Tabella 2 - Evoluzione del risultato di amministrazione nel triennio 2016-2018:

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	2.161.255,03	2.419.482,66	2.836.388,00
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	1.718.920,16	1.970.525,33	2.371.844,28
Parte vincolata (C)	139.454,04	158.292,69	160.940,17
Parte destinata agli investimenti (D)	9.702,69	13.039,21	62.435,86
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	293.178,14	277.625,43	241.167,69

Tabella 3 – Composizione del risultato di amministrazione

Composizione Risultato d'amministrazione	2016	2017	2018
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.287.220,16	1.808.679,44	2.207.498,39
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	400.000,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	145.645,89	145.645,89
Fondo contenzioso e spese legali	0,00	9.500,00	18.000,00
Fondo passività potenziali			
Indennità fine mandato Sindaco			700,00
Altri Fondi accantonamenti (specificare)	31.700,00	6.700,00	
Totale parte accantonata (A)	1.718.920,16	1.970.525,33	2.371.844,28
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	132.529,51	149.822,18	152.469,66
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.924,53	8.470,51	8.470,51
Altri vincoli:	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata (B)	139.454,04	158.292,69	160.940,17
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata (C)	9.702,69	13.039,21	62.435,86
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	292.008,58	275.625,43	241.167,69

In merito al risultato di amministrazione si rilevano dubbi sulla congruità della quota accantonata per fondo contenzioso, atteso che, dall'approvazione del rendiconto 2018 emerge che l'ente non ha calcolato il fondo secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria. L'ente infatti accantona un importo pari ad euro 18.000,00 sebbene il valore del contenzioso pendente con effettivo rischio di probabile soccombenza dell'Ente è pari ad euro 172.600 (punto 8, sez. I, questionario 2018).

Dal questionario sul bilancio 2019-2021 emerge inoltre la mancata verifica da parte dell'Organo di revisione della congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (Sez I, punto 12).

Sulla scorta di quanto esposto, la Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi contabili.

Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

Tabella 4

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.517.714,65	888.493,75	1.240.944,50
di cui cassa vincolata	1.308.019,31	888.493,75	1.240.944,50
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni inestinte al 31.12	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			

Con riferimento al fondo cassa negli esercizi finanziari in esame, come sopra rappresentato (Sez. I.I., Gestione finanziaria – Cassa, questionari 2017 e 2018) si rileva:

- una consistenza del fondo cassa a fine esercizio costituito interamente da quote vincolate pari a euro 1.240.944,50 nel 2018 e euro 888.493,75 nel 2017;
- un disavanzo di cassa in conto competenza per il 2018 pari a euro 813.144,96 (di cui 524.092,53 di parte corrente e euro 289.052,43 di parte capitale);
- un disavanzo di cassa in conto competenza per il 2017 pari a euro 1.861.089,84 (di cui euro 1.086.988,06 di parte corrente e euro 844.596,75 di parte capitale).

Debiti fuori bilancio/Contenzioso passivo

Tabella 5

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2016	2017	2018
-lettera a) - sentenze esecutive	0	17.632,94,	23.655,6
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti		17.632,94	23.655,6
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12			
3. Contenzioso passivo complessivo	116.440,08	85.000,00	172.600,00
<i>di cui con probabile rischio di soccombenza</i>		0	172.600,00
4. Fondo rischi contenzioso al 31.12	0,00	9.500,00	18.000,00

Dalla lettura della tabella 5 emergono debiti fuori bilancio riconosciuti, sia nell'esercizio 2017 che nell'esercizio 2018, derivanti da sentenze esecutive.

Al riguardo, la Sezione osserva preliminarmente che il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio e la stabilità degli esercizi successivi, infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, i parametri n.6-7, calcolati ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, considera la consistenza di tali posta debitorie, riconosciute e da riconoscere.

Il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme gius-contabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali.

L'istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada realizzato in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 del TUEL), nonché nelle altre cadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità. L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in

cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste (art. 194, comma 1, lett. e), rientra anche *l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni.*

L'operatività di quest'ultima norma è dunque subordinata all'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 cc.). In varie pronunce, questa Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 23385/2008), ha evidenziato che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. deve essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dall'impoverito, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato", il cd. "utile di impresa". L'ente deve, pertanto, procedere al riconoscimento del debito, al netto del cd. "utile di impresa", eventualmente da recuperare dal creditore, agendo direttamente nei confronti di chi ha disposto l'ordine in assenza del preventivo impegno di spesa in contabilità (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 380/2014).

È utile qui rammentare, d'altro canto, che l'accertamento della sussistenza di entrambi i presupposti del riconoscimento del debito, l'utilità pubblica e l'arricchimento dell'Ente, come già più volte ricordato da questa Corte (cfr. Sezione di controllo per il Veneto, delibere nn. 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di:

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL;
- accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
- accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da

entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);

- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

In altri termini, l'art. 194, primo comma, TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005 e Sez. contr. Campania n. 213/2013) mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.

Va ricordato, inoltre, che il riferimento ad opera dell'art. 194, comma 1, del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisca un atto dovuto e vincolato per l'ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria. La tempestività della segnalazione dell'insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia.

Nel caso di specie è necessario che l'Ente ponga in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa. Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (artt.193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000): la formazione di debiti fuori

bilancio costituisce infatti indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 188, comma 1-quater, TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

Fondo rischi contenzioso

Il Collegio, come già evidenziato nel paragrafo relativo al risultato di amministrazione, rileva dubbi sulla congruità del fondo rischi contenzioso atteso che l'ente accantona un importo pari ad euro 18.000,00 sul risultato di amministrazione 2018, sebbene il valore del contenzioso pendente con effettivo rischio di probabile soccombenza dell'Ente è stato quantificato in euro 172.600,00 (punto 8, sez. I, questionario 2018).

Medesima criticità è stata rilevata dall'Organo di revisione in merito allo stanziamento al fondo rischi contenzioso del bilancio di previsione 2019-2021 (punto 12, Sezione I - questionario 2019-2021).

Sull'accantonamento al fondo contenzioso, negli esercizi finanziari in esame, non è possibile pervenire ad una valutazione di congruità esente da dubbi.

Ciò premesso, la Sezione evidenzia l'importanza dell'istituzione e della congruità del già menzionato fondo cautelativo, in relazione all'esigenza che ne è sottesa, tutelata dal principio contabile generale della prudenza.

È accertato, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento (art. 193 del Tuel). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" che al punto 9.2 stabilisce che "*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e*

destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)''.

Il Collegio raccomanda, un attento monitoraggio del contenzioso in essere al fine di poter predisporre adeguati stanziamenti per la effettiva copertura delle spese.

Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Tabella 6

Evasione tributaria	2017			2018		
	Accert. nti	Risc. ni	% R/A	Accert. nti	Risc. ni	% R/A
IMU/TASI	443.847,00	0,00	0	390.199,38	34.618,29	8,87
TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	-	797.423,78	697.252,16	87,44
COSAP/TOSAP	0,00	0,00	-	12.672,50	13.727,55	108,33
Altri tributi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Totale	443.847,00	0,00	0	1.200.295,66	745.598,00	62,12

In merito al recupero dell'evasione tributaria (punto 2.1, Sezione I.III, questionari 2017 e 2018) si rileva:

- a) la bassa incidenza di riscossione relativamente al recupero evasione IMU/TASI per entrambi gli esercizi in esame sebbene nell'esercizio 2018 si riscontra un lieve miglioramento dell'attività di riscossione, rispetto all'esercizio 2017, in cui non si è registrata alcuna riscossione;
- b) il mancato accertamento per quanto concerne TARSU/TIA/TARI e COSAP/TOSAP e altri tributi, per il 2017.

A tal riguardo, la Sezione ravvisa la necessità di raccomandare incisive azioni per incrementare la capacità di riscossione.

Il Collegio rammenta che il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri

disegnati dalla Carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le Autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non

accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

Alla luce di quanto sopra la Sezione ravvisa la necessità di raccomandare incisive azioni per incrementare la capacità di riscossione.

Indebitamento

Tabella 7

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017	+	254.787,78
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 (comprese le estinzioni anticipate)	-	81.243,40
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018	+	0,00
TOTALE DEBITO al 31/12/2018	=	173.544,38

L'ente rientra nei limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente (art. 204 TUEL)

Residui attivi e passivi

Residui attivi finali e movimentazione dei residui attivi iniziali:

Tabella 8 – residui attivi finali

	2016	2017	2018
Residui attivi Finali	5.819.327,98	6.245.719,77	6.377.907,95
<i>di cui:</i>			
conto competenza	2.191.990,80	3.477.144,32	3.507.346,10
conto residui	3.627.337,18	2.768.575,45	2.870.561,85
<i>di cui residui precedenti il quinquennio di riferimento:</i>			
Titolo I	-	293.565,98	488.456,78
Titolo III	-	77.389,57	112.519,27

Si rileva l'incremento dei residui attivi finali (in conto residui) e dei residui attivi vetusti di parte corrente, in particolare, quelli risalenti ad esercizi precedenti il quinquennio di riferimento, con riguardo al Titolo I e al Titolo III, così come si evince dalla tabella n. 7 (fonte: note del revisore allegate ai questionari 2017 e 2018).

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, anche per la verifica della corretta applicazione dei

principi contabili in merito al fondo crediti di dubbia esigibilità, considerata l'elevata consistenza dei residui attivi del titolo I e III.

Tabella 9 Movimentazione dei residui attivi iniziali

Movimentazione dei residui	2017			2018		
	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
Tarsu/Tia/Tares/Tari	1.375.681,08	202.597,08	14,7%	1.598.478,15	224.533,16	14,05%
Ici/Imu	692.659,33	31.012,56	4,5%	443.847,00	652,00	
Tasi	146.315,85	47.957,68	32,7%	157.111,22	58.080,46	36,9%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	146.315,85	47.957,68	32,8%	182.851,71	64.331,66	35,2%

Con riferimento alla movimentazione dei residui attivi iniziali si evidenzia, per entrambi gli esercizi finanziari, la perdurante esiguità delle riscossioni delle somme rimaste a residuo all'1/01 con particolare riferimento a:

- a) Tarsu/Tia/Tari con una percentuale di riscossione del 14,05% nel 2018, in linea con l'esercizio precedente in cui la percentuale di riscossione è stata pari al 14,7%;
- b) Imu con percentuale quasi nulla per il 2018 e di appena il 4,5% nel 2017;
- c) Tasi con una percentuale di riscossione del 36,9% per il 2018 e del 32,7% per il 2017;
- d) proventi dei beni derivanti da fitti attivi e canoni patrimoniali con una percentuale del 35,2% per il 2018 e del 32,8% per il 2017.

La Sezione ritiene utile richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa e più attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo le partite contabili per le quali la riscossione/pagamento possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza. Proprio al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento orientata a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e

non solo formale. L'Ente, dunque, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e/o pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali e costitutivi dell'obbligazione attiva e/o passiva previsti dall'ordinamento. I risultati di tali operazioni sono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo. Nella maggior parte dei casi, la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma, ove ciò non accada, il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non venga a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento improntato a prudenza.

Conclusivamente si invita il Comune di Santa Ninfa a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un improprio mantenimento dei residui attivi in contabilità, con refluenze sul risultato di amministrazione e sulla attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi, postulati dall'armonizzazione contabile.

Residui passivi finali

Tabella 10- movimentazione dei residui passivi finali

Residui passivi finali	2016	2017	2018
Titolo 1: Spese correnti	2.093.872,81	2.108.791,05	1.720.779,24
Titolo 2: Spese in conto capitale	158.190,01	477.437,88	678.238,04
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie			
Titolo 4: Rimborso di prestiti	37.387,27		
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	22.121,67	90.268,94	93.194,76
Totale	2.311.571,76	2.676.497,87	2.492.212,04

Le evidenze contabili sopra riportate riflettono le difficoltà dell'ente nel gestire celermente la fase dei pagamenti.

Conciliazione rapporti creditori/debitori con gli organismi partecipati.

In merito agli organismi partecipati si segnala:

- relativamente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, l'ente ha provveduto con deliberazione C.C. n. 6 del 25.02.2019 all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione (vedi relazione 2018, pag. 36 dell'Organo di revisione). Al riguardo si segnala l'impossibilità di estrarre dal sito istituzionale (Amministrazione Trasparente) l'anzidetta deliberazione né alla voce "Partecipazioni", né alla voce "Provvedimenti" in quanto risulta solo l'elenco delle delibere e non il contenuto delle stesse in difformità a quanto normativamente previsto;
- l'incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate (Sezione IV del questionario 2018);
- la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011). In sede di parere sul rendiconto 2018 (vedi relazione 2018, pag. 36), l'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano le relative asseverazioni. Nello specifico le motivazioni del disallineamento delle scritture contabili con le società partecipate riguardano SRR ATO Trapani Provincia Sud e Gal Valle del Belice.
- il mancato aggiornamento del gruppo pubblica amministrazione e dell'area di consolidamento dei conti con le aziende, società o altri organismi partecipati (punto 14, domande preliminari, questionario sul bilancio 2019-2021).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si invita l'ente a adottare ogni azione utile a consentire il costante monitoraggio dei reciproci rapporti (crediti/debiti) tra l'ente e le sue partecipate anche al fine di valutare l'impatto che detti rapporti producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli anche in sede di esame dei rendiconti successivi.

In linea generale, in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente locale e società partecipata, la Sezione sottolinea che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse radicandone, pertanto, sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

E' proprio la natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate a non far venir meno i suddetti obblighi e cautele, nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre indirettamente a carico degli enti locali, per il tramite di società a partecipazione pubblica, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale, ma richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può, inoltre, prescindere a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

Ciò premesso, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per il Comune di Santa Ninfa, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società, il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente.

La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte dalla società: in tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la qualità di socio e natura pubblica del servizio e delle correlate risorse, comportano.

Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*: invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto al perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata, rappresentato dall'economicità che impone anzitutto che l'attività

intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita.

La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Sotto altro profilo, emerge, la criticità, segnalata dall'Organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2018, dell'impossibilità di rilevare, per il tramite del sistema informativo, i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Sul punto questa Sezione ha più volte rappresentato l'importanza *di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare, evidenziando come le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati* (Del. n. 112/2021).

Parametri di deficitarietà strutturale

In merito alla situazione di deficitarietà strutturale si rileva, per il 2018, il superamento di due parametri su otto:

- parametro n. 1: Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide, ripiano disavanzo, personale e debito su entrate correnti) maggiore del 48%;
- parametro n. 2: Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;

Per l'esercizio 2017, il superamento di tre parametri di deficitarietà su dieci, parametri nn. 3, 4 e 6 (nonostante, in sede di parere, il revisore dichiarò il rispetto di tutti i parametri);

- parametro n. 3 (volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui relativi ai titoli I e III, superiore al 65% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III);
- parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente;
- parametro n. 6: volume complessivo delle spese di personale, a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40%.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, sul fondamento delle risultanze della relazione dell'Organo di revisione, esaminati i questionari sui rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018;

Accerta:

- la tardiva approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2017 - 2018 ed invita l'ente, per il futuro, al rispetto dei termini per tale adempimento, in considerazione della rilevanza evidenziata in motivazione;
- la sussistenza di elementi d'incertezza contabile sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, in relazione alla consistenza cospicua dei residui attivi;
- la sussistenza di dubbi sulla congruità del Fondo rischi contenzioso e spese legali, atteso che l'ente non ha calcolato il fondo secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- l'inadeguatezza del sistema informativo che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;

- la mancata sottoscrizione, da parte degli organi di revisione delle partecipate, della conciliazione dei rapporti creditori/debitori;
- il mancato adempimento previsto dal D.lgs. 118/2011 relativo alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati;
- l'incapacità dell'ente nell'organizzazione e attuazione dell'attività riscossione dei tributi e dello smaltimento dei residui attivi.

Raccomanda:

- di procedere all'analitica ed approfondita revisione dei residui attivi e passivi, al fine di recuperare la piena attendibilità della stima del risultato di amministrazione;
- di procedere alla verifica degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso e passività potenziali;
- di procedere all'urgente adozione di misure di efficientamento dell'attività di riscossione dei residui attivi.

Si riserva:

- di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Rammenta:

- l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia venga trasmessa al Consiglio comunale -per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Santa Ninfa (TP). Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Il Presidente, Relatore

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il ____ 29 dicembre 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE